

MIUR

DOTAZIONI ORGANICHE

DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2004/2005.

Si premette che la previsione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004/05, relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo d'istruzione, non può prescindere da un puntuale riferimento al nuovo quadro ordinamentale previsto dalla legge n. 53/03 e dal decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004. Va poi precisato che per il prossimo anno scolastico l'incidenza dei nuovi assetti strutturali ed organizzativi si rivela scarsamente significativa e, pertanto, non influente sulle modalità di definizione e di computo delle dotazioni organiche e sulle relative quantificazioni.

Per quel che concerne la scuola dell'infanzia esiste piena corrispondenza tra le nuove quantità orarie e quelle fissate dall'ordinamento previgente; ugualmente dicasi per i criteri di determinazione dei posti.

Per quanto riguarda la scuola primaria, com'è noto, le quantità orarie, nella loro massima espansione settimanale (40 ore), sono le stesse di quelle attualmente vigenti; inoltre le norme transitorie consentono la conferma dei posti a tempo pieno funzionanti nel corrente anno scolastico.

Infine con riguardo alla scuola secondaria di primo grado, gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo prevedono, in via transitoria, la conferma sia dei criteri di elaborazione degli organici sia dei posti a tempo prolungato.

Sulle situazioni e gli aspetti sopra accennati si avrà modo di tornare in maniera più diffusa allorché si tratterà dei singoli ambiti di scolarità.

Premesso e precisato quanto sopra, si ricorda che nella riunione del 18 dicembre 2003 sono state fornite alle SS.LL. le tabelle contenenti la previsione, a livello nazionale, del numero degli alunni che frequenteranno la scuola statale nel prossimo anno scolastico.

Le allegate tabelle (tabelle 2-3-4) riportano, ripartita per singole regioni, la previsione del numero degli alunni che frequenteranno rispettivamente la scuola primaria (senza considerare gli alunni anticipatori), la secondaria di I grado e la secondaria di II grado.

La previsione è stata sviluppata dal Sistema Informativo sulla base dei dati, degli elementi e dei criteri contenuti nel modello allegato (tabella 5), che integra quello già consegnato nella citata riunione del 18 dicembre e fornisce ulteriori precisazioni sulle procedure e sulle tecniche seguite.

Nelle citate tabelle 2-3-4 sono altresì riportate le ipotesi di riduzione dei posti in relazione alla prevista variazione del numero degli alunni.

Con l'occasione si forniscono definitivi elementi di valutazione in ordine ai criteri che si ritiene di dover adottare per l'attuazione di alcune moderate misure di dimensionamento degli organici del personale docente relativi all'anno 2004/2005, in applicazione delle disposizioni delle leggi finanziarie n. 448/2001 e 289/2002.

Scuola dell'infanzia

Per la scuola dell'infanzia 219 posti in incremento nella situazione di fatto saranno ripartiti tra le regioni nelle quantità corrispondenti agli incrementi stessi (tabella 1): ciò fatte salve le variazioni che potranno essere apportate per compensazione sulla base di indicazioni che verranno fornite dai Direttori Regionali di una graduale generalizzazione dei servizi della scuola dell'infanzia, si valuterà la possibilità di istituire ulteriori sezioni e posti in relazione a specifiche esigenze rappresentate dalle singole realtà regionali e locali.

Anticipi delle iscrizioni.

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'anno scolastico 2004/05, l'ammissione anticipata è prevista nei confronti delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

disponibilità dei posti nelle scuole interessate con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;

e assenso del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.; assenso da acquisire nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici regionali.

Come ulteriore condizione per l'attivazione degli anticipi in forma di sperimentazione si pone la definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative; trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possono concretizzare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'art. 43 del contratto collettivo nazionale.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile verificare se esistono le condizioni per attivare, in maniera graduale e sperimentale, gli anticipi; ciò anche attraverso incrementi delle dotazioni di organico da effettuare sulla base di parametri e criteri da individuare in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Nell'ottica, suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata.

Orario di funzionamento.

L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore, per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo di 25 ore attivato per la sola fascia antimeridiana, ad un servizio medio a tempo pieno di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

Per ulteriori dati ed elementi di conoscenza legati alle situazioni orarie si rinvia a quanto precisato con la circolare recante indicazioni ed istruzioni relative all'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

Scuola primaria.

Come è noto il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio di 891 ore e di quello

facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e dei ristretti tempi a disposizione in questa fase di prima applicazione del decreto legislativo, si esclude la possibilità, già in sede di elaborazione dell'organico di diritto, di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti. Conseguentemente, per il prossimo anno scolastico le consistenze di organico rimangono fissate nella misura generalizzata di 30 ore settimanali corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali (obbligatorie per l'Amministrazione) per ciascuna classe.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale (obbligatorio per l'Amministrazione) di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, va aggiunto, poi, il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è di 330 ore annue (sino a 10 ore settimanali), anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente istituiti per le attività di tempo pieno, a livello nazionale, nell'anno scolastico 2003/2004.

I citati servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati con 'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al 'dopo mensa'.

Per ulteriori indicazioni, anche per questo segmento di istruzione, si rimanda a quanto precisato con la circolare succitata relativa all'applicazione del decreto legislativo n.59 del 19 febbraio 2004.

Ai fini che qui rilevano, le analisi effettuate dal Sistema informativo, sulla base della consistenza effettiva degli alunni (organico di fatto) dell'anno scolastico in corso e della serie storica relativa all'andamento della scolarità riferito agli ultimi anni, fanno prevedere per il prossimo anno un decremento delle platee scolastiche della scuola primaria di circa 21.000 alunni. In conseguenza di tale decremento e tenuto conto dell'incidenza del dato in relazione alle singole realtà regionali, è fondato presumere una riduzione di circa 1.900 posti.

Nella tabella 2 è riportata la distribuzione tra i diversi contesti regionali dei predetti 1.900 posti in diminuzione, da rapportare al calo degli alunni.

Per la ripartizione dei posti è stato adottato lo stesso criterio utilizzato nel decorso anno scolastico: riduzione legata alla incidenza del numero degli alunni, corretta e temperata con utilizzo di indicatori (all. 6).

Tali indicatori si basano su una serie di variabili, dalle quali si evidenziano le situazioni di disagio socio economico e culturale delle varie province.

Si sta inoltre valutando la possibilità di operare un limitato intervento di contenimento, attraverso la riduzione della quota di organico funzionale non utilizzata per la formazione delle classi, in quelle province che presentano una più elevata percentuale di detto organico. Tale percentuale oscilla, a livello provinciale, tra lo 0% (circa 35 province) e il 16,51%.

Le riduzioni sopra menzionate troveranno compensazione più che adeguata nel sostanzioso incremento di posti relativo alle iscrizioni anticipate in applicazione della legge n. 53/2003: incremento che fondatamente corrisponderà ad oltre 2.500 posti, ai quali vanno aggiunti i circa 900 posti derivanti dall'estensione dell'insegnamento della lingua straniera nelle classi prime.

Scuola secondaria di I grado

Il Decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane

convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.

Giova comunque precisare che nel prossimo anno scolastico la riforma, in quanto applicata solo nelle prime classi, determinerà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo- mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

Per l'anno 2004 tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Decreto in questione, resta confermato l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

In coerenza con quanto sopra enunciato si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti.

Sulla base delle risorse di organico loro assegnate, le istituzioni scolastiche, dal canto loro, nella propria autonomia, provvederanno ad assegnare ai docenti gli insegnamenti secondo i nuovi quadri orari, così come definiti nelle indicazioni nazionali. Per docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, le medesime istituzioni scolastiche assicureranno il completamento dell'orario di cattedra anche nell'ambito delle quote opzionali facoltative secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del decreto legislativo.

Nella fase di prima applicazione e in particolare per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale; pertanto le opzioni delle famiglie che all'atto dell'iscrizione hanno fatto richiesta del tempo scuola aggiuntivo, potranno trovare accoglimento compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Per quel che concerne gli assetti di talune discipline di cui alle Indicazioni Nazionali facenti parte integrante del decreto legislativo, si osserva quanto segue.

a) Studio delle due lingue comunitarie

E' opportuno premettere che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.

All'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera secondo le consistenze previste dagli attuali quadri-orari. Una volta quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento sia alla sperimentazioni della seconda lingua in atto, sia all'eventuale utilizzo di docenti aventi titolo, si procederà alla copertura delle residue necessità nell'ambito delle operazioni di utilizzazione e nuove nomine relative all'avvio dell'anno scolastico.

b) Docenti di educazione tecnica

In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", troveranno utilizzazione i docenti di educazione tecnica ai quali sarà assegnato l'insegnamento di tecnologia.

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio) secondo le competenze professionali possedute.

Con riferimento ai predetti docenti si fa riserva di ulteriori indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, delle consistenze dell'organico di diritto e dell'offerta facoltativa opzionale. Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri insegnamenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

In questo segmento di istruzione si prevede che si registreranno modesti decrementi della popolazione scolastica. Nella tabella 3 è riportata la ripartizione dei posti a livello regionale, tenendo conto delle variazioni in più o in meno che si prevede interverranno nei diversi contesti.

Un contenuto numero di riduzioni di posti (corrispondente a quello dell'anno decorso, vale a dire circa 230 unità) verrà operato attraverso la riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento, limitatamente ad alcune classi di concorso, utilizzando gli eventuali spezzoni residui presenti anche nelle sezioni staccate della medesima istituzione scolastica ed estendendo la predetta riconduzione anche alle cattedre orario esterne.

Per completezza di quadro espositivo si osserva che per l'introduzione dello studio delle due lingue comunitarie nelle classi prime si opererà un notevole incremento di posti quantificabile in almeno 1.000 unità.

Secondaria di grado.

Nella scuola secondaria di II grado le previsioni del Sistema informativo registrano un decremento della popolazione scolastica a livello nazionale di oltre 22.000 alunni.

Tali previsioni si basano su dati, indicatori, parametri e serie storiche di cui è menzione nell'allegato 5. Ulteriore elemento che avvalorava e rafforza le valutazioni del Sistema informativo è costituito dalla circostanza che, a seguito dell'abolizione della legge 9/99 e della stipula dei protocolli Stato/regioni, una parte degli alunni accederà alla formazione professionale. L'insieme delle situazioni sopra menzionate potrà comportare, nel complesso, una riduzione si stima di circa 1.800 dei posti.

La tabella 4 reca la ripartizione della riduzione dei posti a livello regionale legata al calo delle consistenze delle platee scolastiche. Per la determinazione della cennata riduzione è stato adottato il medesimo criterio utilizzato nel decorso anno scolastico, cioè si è tenuto conto del solo dato numerico della variazione in più o in meno degli alunni.

Ulteriori, modesti recuperi di posti potranno essere determinati dalla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento, così come previsto dall'art. 35 della legge 289/2002.

Al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa fin dalle prime classi, saranno apportate modifiche al D.M. n. 331/98, che consentiranno la costituzione di classi articolate tra indirizzi diversi con non meno di 15 studenti per ciascun indirizzo, fermo restando, per l'attivazione di corsi unici, il limite minimo di 20 alunni per classe.

Sostegno.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998) all'art. 40, comma 3, ha previsto che la dotazione organica degli insegnanti di sostegno dovesse essere determinata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti le scuole statali, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80% , della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'a.s. 1997/98.

Il D.I. n. 200 del 6.8.1999 (organici 2000/2001), a rettifica delle precedenti disposizioni, ha determinato il totale dei posti di sostegno in 56.954 unità e il contingente consolidato in 48.680 posti. Tali consistenze sono state utilizzate per la determinazione degli organici

dall'anno scolastico 2000/2001 ad oggi senza procedere al ricalcolo del totale dei posti in base alla consistenza del numero degli alunni e salvaguardando il consolidato di 48.680 posti.

Se si tiene conto del numero degli alunni attualmente presenti nel sistema scolastico (compresi gli alunni anticipatari), quantificato in 7.669.484 unità, e lo si rapporta al coefficiente 138, si ricava un totale di 55.576 posti di sostegno, con una diminuzione di 1.378 unità rispetto alle attuali consistenze. Se invece teniamo conto della previsione formulata dal sistema sulla consistenza del numero degli alunni che frequenteranno il prossimo anno scolastico 2004/2005 (7.629.882) il totale dei posti di sostegno si determina in 55.289 unità, con una diminuzione di 1.665 unità.

Al fine anche di evitare eventuali rilievi da parte del Ministero del Economia si stima opportuno modificare la previsione dell'organico di sostegno per il prossimo anno scolastico 2004/2005, operando una limitata riduzione della quota aggiuntiva (solo 800 posti), riduzione in realtà nominale, atteso che, come noto, non condiziona in alcun modo le quantità occorrenti per soddisfare le richieste di sostegno agli alunni portatori di handicap in organico di fatto né va ad incidere sulle quantità di organico di diritto, corrispondenti a 48.680 unità e tenute a riferimento ai fini delle immissioni i ruolo.

La tabella 7 riporta la nuova ripartizione delle quantità dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2004/2005.

Educazione degli adulti

Per quel che concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non potranno superare, a livello regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004 (la dotazione è rimasta invariata rispetto all'organico di diritto dell'a.s. 2002/2003 così come previsto dal Decreto interministeriale organici del corrente anno scolastico 2003/2004). Ciò in attesa di una disciplina aggiornata e più puntuale della materia.

Come è stato evidenziato nei precedenti incontri, alcuni interventi di razionalizzazione delle risorse possono produrre un risparmio di unità di personale utili per compensare le minori riduzioni di organico rispetto alle previsioni della citata legge n.448/2001. Nei prospetto riepilogativo allegato sono riportati gli interventi sul personale che potranno comportare un risparmio di unità di personale.

Roma 3 marzo 2004

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI SUGLI ORGANICI

Scuola dell'infanzia	+219 più eventuali posti in organico di fatto
Scuola elementare: -da diminuzione alunni	- 1.900 circa
Scuola di I Grado: -Riconduzione cattedre a 18 ore	-230
Scuola secondaria di II grado: -da diminuzione alunni	- 800 circa
Posti di sostegno quota aggiuntiva	-800

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INTERVENTI SUL PERSONALE

Diminuzione esoneri e semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico.	- 1.000 circa
Cessazioni personale in esubero.	- 500 circa
Cessazione (pensione) collocati fuori ruolo motivi salute.	- 500 circa
Diminuzioni supplenti nominati in sostituzione dei circa presidi incaricati.	- 1.300/1.500